

**COMUNE DI CERVIA**  
**REGOLAMENTO DELLE**  
**LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

**Capo I – Albo Comunale delle Libere Forme Associative**

- Art. 1 Campo di Applicazione**
- Art. 2 Requisiti delle Libere Forme Associative**
- Art. 3 Istituzione dell'Albo Comunale ed iscrizione ad esso**
- Art. 4 Modalità per l'Iscrizione**
- Art. 5 Pubblicità dell'Albo**
- Art. 6 Revisione dell'Albo**
- Art. 7 Cancellazione dall'Albo**
- Art. 8 Sezione separata per Associazioni di Volontariato**
- Art. 9 Consulta del Volontariato**

**Capo II – Diritti delle Libere Forme Associative**

- Art. 10 Diritto di accesso ai documenti amministrativi**
- Art. 11 Diritto di informazione**
- Art. 12 Diritto di presentare interrogazioni**
- Art. 13 Diritto di presentare proposte**
- Art. 14 Diritto di presentare reclami**
- Art. 15 Diritto di consultazione**

**Capo III – Il sostegno comunale alle Libere Forme Associative**

- Art. 16 Principi generali**
- Art. 17 Forme di sostegno e servizi reali**

**Capo IV – La collaborazione tra Comune e Libere Forme Associative**

- Art. 18 Effetti e benefici dell'iscrizione all'Albo**
- Art. 19 La collaborazione per progetti**

## Capo I – Albo Comunale delle Libere Forme Associative

### Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forme di partecipazione popolare per le quali il Titolo III, Capo I, dello Statuto Comunale detta disposizioni generali di valorizzazione e di promozione e per le quali rimanda ad apposito regolamento.

### Art. 2 – Requisiti delle Libere Forme Associative

1. Sono considerate Libere Forme Associative ai sensi dell'art. 8, c. 1° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 27 dello Statuto comunale, tutti gli organismi liberamente costituiti ed operanti, da almeno un anno, nel territorio del Comune di Cervia che assicurino, attraverso il proprio statuto o atto costitutivo, le seguenti caratteristiche:
  - a) democraticità della organizzazione ed autonomia di gestione;
  - b) sussistenza di un effettivo fine solidaristico, mutualistico, culturale, ricreativo, etc... e assenza di scopo di lucro;
  - c) elettività e gratuità delle cariche associative;
  - d) obbligo di redazione e di approvazione annuale di bilancio o rendiconto;
  - e) trasparenza bilancio;
  - f) apporto prevalente e determinante dei soci nell'attività;
  - g) assenza di remunerazione diretta o indiretta **degli** associati;
  - h) effettivo radicamento territoriale e rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune di Cervia ;
  - i) uso delle forme di sostegno e valorizzazione;
  - j) coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali;
  - k) numero di iscritti non inferiore a 5;
  - l) perseguimento delle finalità indicate dall'art. 28 c. 3 dello Statuto Comunale;
  - m) sede **legale o sezione o articolazione organizzativa** sul territorio del Comune di Cervia;
  - n) attività a carattere continuativo;
  - o) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - p) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
2. Ai fini della valorizzazione di tali forme associative il Comune di Cervia prescinde dalla forma giuridica, da esse prescelta, come più adeguata al perseguimento dei propri fini.
3. Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente regolamento i partiti politici, nonché i movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative ed i gruppi religiosi o comunque le associazioni che abbiano lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.

### Art. 3 – Istituzione dell'Albo Comunale ed iscrizioni ad esso

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 e comma 2 dello Statuto, è istituito nel Comune di Cervia l'Albo comunale delle Libere Forme Associative allo scopo di ampliare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio. L'iscrizione nel suddetto Albo è condizione per l'esercizio dei diritti riconosciuti alle libere forme associative dal presente Regolamento.
2. Hanno titolo per l'iscrizione nel suddetto Albo le libere forme associative che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
3. L'Albo è articolato per sezioni così definite:
  - a) Sezione **separata** per Associazioni sindacali e professionali
  - b) Sezione **separata** per Associazioni combattentistiche
  - c) Sezione **separata** per le Politiche Giovanili
  - d) Sezione **separata** per le Associazioni di volontariato
  - e) Associazioni **di altra natura**

### Art. 4 - Modalità per l'iscrizione

1. Per l'iscrizione all'albo costituiscono requisiti di ricevibilità della domanda, su apposito modulo, in regola con la normativa sul bollo, con allegata scheda informativa, elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative e relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare, i seguenti elementi formali che debbono risultare dallo

statuto o dall'atto costitutivo dell'Associazione, registrati presso l'Ufficio Locale delle Entrate, da allegarsi anch'essi obbligatoriamente:

- a) indicazione delle generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per ogni rapporto con l'Amministrazione Comunale;
- b) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'eventuale sigla ed il codice fiscale dell'Associazione;
- c) indicazione della sede legale **o sezione o articolazione organizzativa** sul territorio comunale;
- d) data d'inizio dell'attività nel territorio comunale e operatività da almeno un anno;
- e) mancanza di scopo di lucro e associazione basata su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa;
- f) elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- g) indicazione del numero degli aderenti e delle risorse finanziarie;
- h) dichiarazione di non appartenenza dell'associazione all'articolazione politico-amministrativa di alcun partito politico così come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 e all'art. 4 della Legge 18.11.1981 n.659 e neppure di aver lo scopo esclusivo di promuovere una specifica religione;
- i) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- j) indicazione del settore o eventualmente dei settori dell'albo al quale si chiede di essere iscritti;
- k) dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento;
- l) eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

2. Vengono iscritte d'ufficio nell'elenco le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, le associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'art. 4 della legge Regionale Emilia Romagna del 9 dicembre 2002, n. 34, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento, che hanno sede ed unità operativa nel territorio comunale e vi operano continuativamente da almeno un anno. Sono iscritte anche le Associazioni di Volontariato definite come da artt. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 che ne facciano specifica richiesta

3. Il dirigente competente esamina le richieste di iscrizione e può richiedere l'integrazione, assegnando contestualmente un termine, a pena di decadenza, per quelle domande che risultassero carenti della documentazione prescritta. E' fatto salvo il dovere d'effettuare i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del disposto di cui all'art. 71 del DPR 445/00.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma precedente, viene adottata la determinazione di iscrizione all'Albo e trasmessa alla associazione interessata l'iscrizione nell'Albo oppure il motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione. Contro il provvedimento di diniego all'iscrizione, è possibile presentare ricorso:

- giurisdizionale, nei termini di legge;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971.

5. L'iscrizione all'Albo comporta l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti ed inoltre ogni modifica inerente le cariche, l'assetto organizzativo e l'attività svolta entro 60 giorni dal prodursi dell'evento.

#### Art. 5 - Pubblicità dell'Albo

1. L'Albo comunale delle Libere Forme associative può essere consultato, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
2. E' prevista la pubblicazione, sul sito internet comunale, dell'elenco e di notizie relative alle Associazioni che vi hanno acconsentito in forma scritta.

#### Art. 6 - Revisione dell'Albo

1. Il Servizio competente provvede alla revisione triennale dell'Albo comunale, al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Con le medesime modalità previste per la revisione possono essere effettuati controlli in seguito a segnalazioni pervenute di presunte irregolarità.
2. Le Associazioni iscritte sono pertanto tenute a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio, apposito modello sostitutivo di certificazioni e di atto di notorietà, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio. Per le organizzazioni iscritte ai sensi del comma dell'art. 4 comma 2, si richiede un rendiconto, sottoscritto dal responsabile che evidenzia i conti delle attività cui l'Amministrazione Comunale ha contribuito.
3. E' fatto salvo il dovere d'effettuare i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del disposto di cui all'art. 71 del DPR 445/00.
4. Il procedimento di controllo ha, di norma, durata non superiore a 90 giorni dal ricevimento della

documentazione, salvo interruzione dei termini per sanare situazioni irregolari.

5. Il mancato adempimento, da parte delle Associazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 2, o la trasmissione di documentazione falsa, lacunosa o incompleta, è motivo di cancellazione dall'albo comunale, previa diffida.

6. L'esito del controllo viene comunicato alla Provincia.

#### Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'elenco avviene, oltre che nel caso previsto dal quinto comma dell'articolo precedente, in caso di mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, per cessazione attività, per perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, oppure su richiesta scritta dell'associazione.

2. In caso di accertata perdita dei requisiti, la cancellazione viene disposta dal Dirigente, previo avvio del procedimento inviato all'associazione interessata che può controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, con provvedimento motivato.

3. L'atto di cancellazione viene, infine, comunicato alla Provincia.

#### Art. 8 - Sezione separata per Associazioni di Volontariato.

1. In base all'art. 30 dello Statuto Comunale, al fine di riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, di promuovere l'autonomo sviluppo e favorirne l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita quale bene inalienabile ed indisponibile, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione e per affermare compiutamente i valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione Italiana, all'interno dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associate è istituita apposita Sezione separata, in cui sono inserite le associazioni di Volontariato, articolata in 4 settori:

1) Settore Sociale:

- sanità
- vita sociale
- igiene
- sport

2) Settore Culturale:

- istruzione
- beni culturali
- educazione permanente
- attività culturali

3) Settore Ambientale

- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
- tutela della fauna e della flora
- tutela degli animali
- protezione civile

4) Settore dei Diritti Civili

- pace e uguaglianza
- tutela dei diritti del consumatore
- tutela dei diritti dell'utente dei servizi

2. Le Associazioni di Volontariato possono essere iscritte solo nella sezione relativa alla loro attività prevalente.

3. Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario; al volontario possono solo essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto, di contenuto patrimoniale, con l'organizzazione di cui fa parte.

6. È considerata associazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito, al fine di svolgere l'attività, così come sopra descritta, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

#### Art. 9 - Consulta del Volontariato.

1. La Consulta del Volontariato è costituita:
  - o dalle Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte alla Sezione separata che ne facciano specifica richiesta;
  - o da un rappresentante della IV Commissione Consiliare, senza diritto di voto;
  - o dall'Assessore al Volontariato, senza diritto di voto.
2. Per quanto riguarda funzionamento e competenze si rinvia ad apposito Regolamento.

## **Capo II – Diritti delle Libere Forme Associative**

#### Art. 10 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Le libere forme associative hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Cervia.
2. Le condizioni, le modalità, i termini per l'esercizio del diritto di accesso, nonché i casi di esclusione sono quelli stabiliti nell'apposito Regolamento per l'accesso agli atti in vigore.

#### Art. 11 – Diritto di informazione

1. In relazione al perseguimento dei propri scopi le libere forme associative hanno diritto di ottenere dal Comune di Cervia le informazioni e i dati di cui l'Amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevamento dei prezzi, qualità dell'ambiente urbano e dei servizi, condizioni sociali, ecc.).
2. Il Comune fornisce altresì alle libere forme associative, su loro richiesta, i dati di natura economica attinenti alle scelte di pianificazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, di natura sia ordinaria che straordinaria; nonché i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento ed i dati relativi ai costi di gestione dei servizi ed al loro andamento.

#### Art. 12 – Diritto di presentare interrogazioni

1. Le libere forme associative hanno diritto di presentare al Sindaco ed ai Presidenti dei Comitati di Quartiere interrogazioni su materie attinenti ai propri scopi sociali.
2. L'interrogazione consiste nella domanda se un determinato fatto sia vero; se in merito a quest'ultimo siano pervenute al Sindaco o al Presidente del Comitato di Quartiere alcune informazioni; se il Sindaco o il Presidente abbiano preso o intendano prendere decisioni o provvedimenti su determinate questioni.
3. Il Sindaco o il Presidente del Comitato di Quartiere rispondono per iscritto all'interrogazione entro 30 giorni dal ricevimento.

#### Art. 13 – Diritto di presentare proposte

1. Le libere forme associative esercitano il diritto di presentare all'Amministrazione Comunale negli stessi termini e secondo le stesse modalità stabilite dallo statuto per i cittadini singoli o associati e normate dal Regolamento per la Partecipazione Popolare in vigore.

#### Art. 14 – Diritto di presentare reclami

1. In relazione all'esplicazione della propria attività le libere forme associative possono presentare all'Amministrazione comunale reclami scritti in ordine a disfunzioni, errori, omissioni o ritardi.
2. Il dirigente dell'Ufficio interessato è tenuto a fornire le spiegazioni del caso.

#### Art. 15 – Diritto di consultazione

1. La consultazione delle libere forme associative avviene in relazione agli atti fondamentali della Amministrazione Comunale e si realizza con le seguenti modalità:
  - indizione di una riunione annuale congiunta Comune e libere forme associative, convocata, dall'Assessore di riferimento, nei tempi opportuni per consentire anche l'esame e la formulazione di proposte in ordine al Bilancio comunale di previsione;
  - indizione di riunioni straordinarie su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno un terzo (1/3) delle associazioni iscritte nell'elenco per discutere problemi di interesse generale per le comunità locali;

- audizioni, su problemi specifici, da parte delle competenti commissioni consiliari e/o comitati di partecipazione, su richiesta dei rispettivi Presidenti o di almeno un quinto (1/5) delle associazioni iscritte.

### **Capo III – Il sostegno comunale alle Libere Forme Associative**

#### Art. 16 – Principi generali

1. Il Comune di Cervia valorizza e sostiene le libere forme associative in particolare attraverso le seguenti modalità:
  - a) costituzione di un centro di riferimento unitario per tutte le libere forme associative iscritte all'Albo Comunale;
  - b) offerta di servizi reali e/o strumentali alle attività svolte dalle associazioni.
2. Tutte le forme di sostegno e di servizi, promosse dal Comune di Cervia, possono essere ottenute sia da ogni singola associazione, sia da gruppi di associazioni inserite, ad esempio, in associazioni temporanee o consorzi.

#### Art. 17 – Forme di sostegno e servizi reali

1. Il Comune di Cervia e i Comitati di Quartiere sostengono e favoriscono l'attività delle libere forme associative mediante l'attivazione o la promozione dei seguenti servizi:
  - a) assegnazione di arredi, strumenti ed attrezzature per il centro di riferimento unitario;
  - b) messa a disposizione di alcune sedi e di spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico; l'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale è completamente gratuito e soggetto esclusivamente alla prenotazione scritta da parte delle libere forme associative iscritte nell'Albo Comunale. È sempre fatta salva la priorità per le iniziative organizzate dal Comune;
  - c) assegnazione gratuita di appositi spazi di affissione pubblicitaria all'interno della Residenza municipale e delle sedi dei Quartieri;
  - d) riserva gratuita di uno spazio sui mezzi di informazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale che verrà autogestito dalle Associazioni stesse;
  - e) intervento per abbattimento costi di stampa e/o di riproduzione per materiali divulgativi e di informazione.
2. Tali forme di sostegno e di servizi reali, compreso il centro unico di riferimento, verranno definiti con successivi, appositi atti.

### **Capo IV – La collaborazione fra Comune e Libere Forme Associative.**

#### Art. 18 - Effetti e benefici dell'iscrizione all'Albo

1. Le libere forme associative iscritte all'Albo Comunale possono, visto l'art. 29 dello Statuto comunale, compatibilmente con le disponibilità logistiche ed economiche del Comune:
  - a) accedere alla struttura e ai beni e servizi comunali, secondo le modalità previste dai Regolamenti vigenti;
  - b) avere a disposizione strutture o mezzi, i cui contenuti sono disciplinati da apposite convenzioni;
  - c) avere in affidamento manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico;
  - d) ottenere la concessione di contributi finanziari, nel rispetto del Regolamento vigente;Le forme di sostegno suindicate possono essere concesse anche alle associazioni professionali e di categoria, esclusivamente per attività di interesse pubblico che non abbiano come destinatari principali i soci;
  - e) ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività delle stesse organizzate, in conformità al Regolamento vigente;
  - f) essere inserite nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
  - g) se Associazioni di volontariato, partecipare con diritto di voto alle riunioni della Consulta del Volontariato.

#### Art. 19 – La collaborazione per progetti

1. Nei settori di competenza comunali e nelle materie delegate ai Comitati di Zona ed in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, tra Comune e libere forme associative iscritte all'Albo Comunale, pur nel rispetto degli ambiti di competenza della L. 266/91, possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di:
  - a) attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni;
  - b) attività collaterali o integrative o preparatorio o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito di

strutture comunali o dipendenti dal Comune;

c) attività ed interventi innovativi e sperimentali.

2. Le convenzioni regolano:

a) la durata del rapporto di collaborazione;

b) il contenuto e le modalità dell'intervento dell'Associazione;

c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;

d) le modalità di risoluzione del contratto.

Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate per quelle materie che pur rivestendo carattere di pubblica utilità non sono di stretta competenza comunale.

